

Cristina Giachi

Storia dell'editto e struttura del processo in età pre-adrianea. Un'ipotesi di lavoro

1. La questione della stabilità dell'editto – 2. Editto e commenti *ad edictum* – 3. Corrispondenze palinogenetiche – 4. Effetti del postulato della stabilità – 5. Una soluzione alternativa.

1. Nel tema che dà il titolo a questo intervento non mi sono imbattuta studiando direttamente la storia dell'editto. Da tempo infatti mi sto occupando della ricostruzione del profilo intellettuale di Sesto Pedio¹. Affrontato il problema della datazione della sua vita ed opera in un lavoro², nel quale

¹) Si sono occupati diffusamente di Sesto Pedio: C. FERRINI, *Sesto Pedio*, in «RSGL» I, 1886, p. 34-46, ora in *Opere*, II, Milano, 1929, p. 39-52; G. LA PIRA, *La personalità scientifica di Sesto Pedio*, in «BIDR.» XLV, 1938, p. 293-334; A. CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, in «SDHI.» XLIV, 1978, p. 371-428. In epoca meno recente, hanno affrontato il tema della biografia pediana P. TYDEMANN, *De Pedio iuriconsulto*, Lugduni Batavorum 1822; S.W. ZIMMERN (*Geschichte des römischen Privatrecht bis Justinian*, I.1, Heidelberg 1826, p. 333) e A. F. RUDORFF (*Römische Rechtsgeschichte*, I, 1857, p. 185). Per ulteriori indicazioni si veda C. GIACHI, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in «SDHI», LXII, 1996, p. 69-123, in particolare p. 69 ss., nt. 6 ss.

²) Si veda GIACHI, *op. cit.*. Riguardo all'obiezione che si muove a questa ipotesi, a partire dalla circostanza che Giuliano non citi il commento pediano – come invece sarebbe da attendersi avendo egli scritto dopo Pedio –, non si deve dimenticare come Giuliano non sia solito ricorrere alla citazione, e nei frammenti dei suoi *digesta* escerpiti direttamente compaiono pochissime citazioni: non c'è da stupirsi se manca Pedio. Manca, del resto, anche Aristone, per ricordarne solo un altro. Dai *digesta* di Giuliano provengono 838 dei 928 frammenti giuliane conservati nella compilazione giustiniana. E di essi almeno 362 provengono direttamente dall'opera del giurista adrianeo, mentre 476 sono citazioni severiane del suo pensiero. Questa distinzione consente di isolare (con minore possibilità di errore) le citazioni eseguite con certezza direttamente da Giuliano. Infatti, là dove il pensiero del giurista adrianeo ci è tramandato da autori successivi, potrebbe essere loro la responsabilità di eventuali citazioni di giuristi più antichi, accompagnate dal nome di Giuliano. Si veda O. LENEL, *Palinogenesia Iuris Civilis*, Lipsia, 1889, rist. Graz, 1960, I, c. 318-484. I frammenti tramandati per via indiretta provengono in gran parte dai commenti *ad edictum* di Paolo e Ulpiano. Ebbene, nelle 362 citazioni dirette di Giuliano compaiono, sorprendentemente, soltanto 10 citazioni di giuristi più antichi o quasi contemporanei: Quinto Mucio, Servio (per due volte), Sabino, Nerva, Cassio, Atilicino, Celso, Giavoleno e Valerio Severo. Si vedano i frammenti di D. 3.3.5.9 per la citazione di Quinto Mucio; D. 32.62 e D. 41.5.2 per Servio; D. 19.1.24 per Sabino e Cassio; D. 12.4.7 per Nerva e Atilicino; D. 28.2.13.pr. per Celso, ma Lenel attribuisce la citazione a Triboniano; D. 40.2.5 per Giavoleno; D. 3.5.29 per Valerio Severo. Ci sono 4 citazioni nell'*ad Minicium* (si vedano D. 19.2.32, D. 12.1.22, D. 40.12.30); 11 nell'*ad Urseium Ferozem* (si vedano D. 30.10.4, D. 23.3.48, D. 24.3.59, D. 10.2.52, D. 10.3.5, D. 40.4.18, D. 41.3.35, D. 11.1.18, D. 16.1.16). Il *corpus* giuliano nel suo complesso contiene 64 citazioni, molte delle quali compaiono nei frammenti giuliane ricavati dalle citazioni di Paolo e Ulpiano. Si veda T. HONORÉ, *Gaius*, Oxford, 1962, p. 155 ss. Di fronte a numeri così esigui, perde ogni rilevanza l'assenza di citazioni pediane. Non si può escludere, infatti, che Giuliano avesse citato Pedio, magari una o due volte, e che i richiami siano caduti nella selezione operata dai compilatori giustiniani. Questa rarefazione delle citazioni attraversa tutta la produzione letteraria di Giuliano, anche se produce i suoi maggiori effetti nei *digesta*. Comprenderne le ragioni esula dalla mia indagine; tuttavia si può forse azzardare una risposta a partire da considerazioni sui canoni stilistici della scrittura giuliana, nonché sull'opzione epistemologica che sottende il modello letterario dei *libri digesterum*. Soltanto a mo' di esempio si può ricordare come la griglia degli argomenti scelti da Giuliano per costruire le proprie dottrine mostri una peculiare attitudine per le ragioni che riposano sull'*auctoritas* della tradizione enfaticizzata nella sua indistinta unitarietà, piuttosto che ricostituita attraverso il gioco di citazioni puntuali. Già questo elemento può spiegare – anche se solo in prima approssimazione – la rara presenza di citazioni per no-

si accoglie una proposta di collocazione del giurista nel tardo I sec. d.C. – datazione che considererò in questa sede accertata –, sono passata allo studio del suo contributo più importante – se non unico³ –, un commento lemmatico all'editto del quale i *Digesta* conservano circa 60 citazioni ad opera

me dei singoli giuristi a fronte dei numerosi riferimenti all'*auctoritas veterum*. Si veda V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987, p. 5 ss. e 11. L'autore., leggendo un bel testo giuliano tramandatosi in D. 9.2.51, pone in evidenza come «tecnica di tipo analogico e argomento autoritativo, fondato sulla tradizione giurisprudenziale» si mostrino «uniti nel disegno del giurista, che avvertiva la necessità di sorreggere una risoluzione, la cui congruenza logica doveva forse apparirgli 'claudicante' con il richiamo a quanto, in un caso in cui si sforzava di mostrare la somiglianza con quello da lui proposto, avevano stabilito gli antichi maestri del suo sapere». Per il significato del termine '*veteres*', si veda *ibidem*, p. 12 nt. 19.

³ Non è sicuro, infatti, che egli abbia scritto anche un'opera *De stipulationibus*, come sembra pensare il Lenel (LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 8, n. 1). Soltanto tre opere con questo titolo sono presenti nell'*Index*, e loro autori furono Pedio, Pomponio e Venuleio Saturnino. Quest'ultimo, tra i tre, dedicò probabilmente l'attenzione maggiore al tema, occupando con la sua trattazione ben diciannove libri. Pomponio scrisse almeno otto libri sull'argomento, mentre per quanto riguarda Pedio, possiamo solo immaginare che si trattasse di più di un libro, visto che Paolo ne cita un '*libro primo*'. Si vedano F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 460, e M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari³ 1989, p. 280. Anche dell'opera pomponiana è conservata una sola citazione nell'*ad Sabinum* di Ulpiano, in D. 7.5.5.2 (*Pal. Pomp. n. 815*): si veda LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 151. Dal *de stipulationibus* di Venuleio Saturnino sono tramandati nei *Digesta* 22 frammenti (*Pal. Ven. 53-75*), si veda LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 1218. I compilatori potevano dunque disporre dell'opera di Venuleio, mentre verosimilmente non poterono leggere il *de stipulationibus* pomponiano. La giurisprudenza romana non ha ignorato il genere letterario della monografia, ma ha conosciuto opere di quel tipo non appena è stata in grado di produrle. E i tempi di questi accadimenti non sono stati uguali per tutti i possibili temi oggetto di esposizione monografica. Probabilmente queste trattazioni hanno riguardato dapprima i temi più strutturati, magari perché occasione di interventi normativi *ad hoc* – non a caso, invece, vi sono numerose monografie dedicate a una *lex*, o a un senatoconsulto –, oppure perché più discussi dai *prudentes*. Un altro fattore significativo può essere stato il presentarsi di certe tematiche come blocchi di dottrine con valore topico. Ad esempio le azioni, o gli interdetti. Non si può nemmeno escludere, ed anzi ci sembra verosimile, che in alcuni casi l'aspettarsi di sezioni autonome – nell'ambito di opere di commento o di raccolte di *responsa* – abbia preceduto la formazione di vere e proprie monografie. Non si può non accennare al caso delle numerose monografie paoline, alcune delle quali ricordate solo nell'*Index*. Si tratta, per la maggior parte, di edizioni di parti separate di opere più ampie del giurista severiano, anche se in alcuni casi si è sospettato potesse trattarsi di compilazioni, crestomazie, o epitomi di elaborazione post-classica. Più drastico Schulz (si veda SCHULZ, *Storia*, cit., p. 460) riteneva di origine spuria tutti i *libri singulares*, e così anche Guarino (si veda A. GUARINO, *Liber singularis de gradibus, De iure codicillorum liber singularis, L. Pauli variarum lectionum liber singularis*, tutti ora in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli, 1994, p. 355 ss.). Più cauto lo Scherillo, propenso a valutare caso per caso, e ad esempio per il *liber singularis de iniuriis*, incline a ipotizzare la trasformazione in opera autonoma di una sezione del commento all'editto, in particolare del libro LV *ad edictum*. L'autore propone anche alcune ipotesi su altre monografie paoline che, nella sua opinione, possono aver conosciuto la medesima vicenda. Si veda G. SCHERILLO, *Pauli de iniuriis liber singularis*, in «Studi S. Solazzi», Napoli, 1948 (ora in G. SCHERILLO, *Scritti giuridici*, I, Milano, 1992, p. 73 ss.) p. 439 ss., 448 e 449 nt. 24. Sull'utilizzo dell'opera paolina nella compilazione sia delle Istituzioni, sia del Digesto, si veda C. FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Opere*, II, cit. p. 325, 403; e anche, sull'argomento delle monografie paoline, L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, p. 495 e 93 nt. 50; e F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, p. 423 ss. e 120 ss. per l'uso del termine '*libri*'. Nel panorama dei libri *ad edictum* l'opera di Pedio si staglia, seconda soltanto al commento paolino, per la presenza di frammenti dedicati alla *stipulatio* in generale, avvicinati alla trattazione delle *stipulationes praetoriae*. Si veda LENEL, *Palingenesia*, I, cit., c. 1088 ss., per Paolo, e II, cit., c. 8, per Pedio. In un commento all'editto poteva trovare posto una sezione molto strutturata nella quale si rifletteva sulla *stipulatio*, e, prendendo spunto dalle stipulazioni pretorie disciplinate nell'editto, si organizzava un discorso più generale sul tema. Non sorprende allora che una tale sezione potesse essere ricordata e citata distinguendola dal resto dell'opera, più aderente al testo della clausola editale di volta in volta commentata. I libri dell'*ad edictum* di Gaio dedicati ai legati, ad esempio, sono ricordati nei *Digesta* anche secondo una diversa numerazione che li indica come libro I, II e III *de legatis*, pur essendo i libri III, IV e V del commento gaiano, e sono citati nelle *inscriptiones* come *libri de legatis ad edictum praetoris*. G. Scherillo (*op. cit.*, p. 447 e nt. 21) deduce dall'indicazione che essi dovessero circolare anche come opera autonoma. Sul problema dei libri gaiani *de legatis*, e più in generale dei *δσκα βιβλ.α*, si veda B. SANTALUCIA, *L'opera di Gaio «ad edictum praetoris urbanis»*, Milano, 1975, p. 42 ss. La separazione dal corpo dell'opera di commento in cui erano contenuti può, inoltre, essere avvenuta in un secondo momento, e quel modo di citarli può forse essere il segno di una circolazione autonoma conosciuta dal commento ad alcuni titoli dell'editto, in forma di libri singoli. Pur non potendo del tutto escludere la possibilità che il *de stipulationibus* pediano fosse un'opera monografica paragonabile a quella di Venuleio, è forse più probabile una diversa ricostruzione. Alla luce di tutti i dati considerati, infatti, ci sembra verosimile che si sia trattato di una serie di libri pediani di commento all'editto che, per l'ampiezza di prospettiva con la quale il tema veniva esaminato, e perché riferibile a un'appendice dell'editto, doveva apparire come un blocco unico, isolato dal resto dell'*ad edictum*.

di Paolo e Ulpiano. Ebbene, la cronologia adottata ha una conseguenza necessaria: il testo editto commentato da Pedio non sarebbe, in questa prospettiva, quello riordinato da Salvio Giuliano. S'impone, allora, una riflessione sulla struttura con la quale esso si presentava ai giuristi che lo commentavano, e sul modo in cui questi ultimi vi si rapportavano⁴.

Lo studio della ricostruzione palinogenetica dei *Libri ad edictum* di Sesto Pedio lascia emergere un dato che, ben lontanamente dal dare conto della connessione promessa nel titolo di questo intervento, può comunque aprire la strada ad una riconsiderazione dello stato dell'editto in età pregiuliana; riaccendendo l'attenzione sul fenomeno della sua stabilità, ritenuta per lo più pacifica. Spero di riuscire a mostrare con sufficiente chiarezza come la dottrina oramai tradizionale di un editto stabile sin dall'età di Labeone – e quindi di una rigida continuità nel diritto tardo-repubblicano e alto-imperiale – sia meno inattaccabile di quanto non si sia fino ad oggi ritenuto.

Anticipo, a modo di premessa, che la questione della stabilità dell'editto si articola a mio avviso principalmente in due ordini di considerazioni riguardanti, da un lato, la complessità del testo pretorio e quindi il suo contenuto, e, dall'altro, la successione dei singoli editti all'interno dell'Albo. Una stabilità dei contenuti, dunque, e una stabilità dell'ordine⁵.

⁴) E' naturale domandarsi se l'intervento giuliano sull'editto non abbia comportato una prescrizione di fissità del testo, tale da influenzarne lo statuto normativo agli occhi dei giuristi. Ovvero, anche se si trattava di un testo già stabilizzato, almeno nelle sue linee essenziali, se la sovrapposizione dell'autorità imperiale non abbia avuto qualche effetto sulla funzione interpretativa dei giuristi, nonché sulla loro concezione di sé in quanto interpreti.

⁵) Sulla stabilità dell'editto come «opinione quasi pacifica», si vedano da ultimo D. MANTOVANI, *L'editto come codice e da altri punti di vista*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno», Napoli, 1998, p. 159 ss., con un ampio resoconto bibliografico, e F. GALLO, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, Torino, 1997, p. 37 ss. Una storia dell'editto in chiave di stabilizzazione del testo raggiunta nell'età di Labeone, che possa aver fatto da cornice all'affermazione ciceroniana del *de legibus* (1.5.17) in cui il programma pretorio viene paragonato alle XII tavole, è anche in A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno», cit., p. 66 ss. La prospettiva di Schiavone non esclude però che l'editto, una volta raggiunta quella stabilità, da ultimo, anche in termini di ordine, ad opera di Ofilio, possa aver subito ulteriori variazioni grazie sia alla prassi magistratuale, sia alla scienza dei giuristi (si veda SCHIAVONE, op. ult. cit., p. 67 s. e 71). La ricostruzione di Mantovani esclude, per l'epoca anteriore ad Adriano, che l'editto fosse esposto a variazioni tali da essere incommensurabile con una legge, mentre poche righe sopra la stabilità dell'editto viene descritta sotto specie di «affidamento sulla circostanza che l'editto al quale si rinviava avesse e mantenesse un certo contenuto» (si veda MANTOVANI, op. cit., p. 161). Ancora Mantovani accenna al ruolo di Ofilio nell'attribuire «un ordine migliore» all'editto, ricordando però anche l'opinione di TH. MOMMSEN, *Über den Inhalt des rubricischen Gesetzes* (1858), in *Gesammelte Schriften*, I, *Juristische Schriften*, I, Berlin, 1905, p. 162 ss., nella quale si ipotizzava un contesto di continuità che avrebbe legato l'ordine seguito nell'editto giuliano a quello riferibile all'età della *lex Rubria*, se non anche alla legge delle XII Tavole (si veda D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano», I, Torino, 1996, p. 66 s. e nt. 19, con bibliografia). Questa ipotesi veniva accolta anche dal Girard (si veda P.F. GIRARD, *Un document sur l'édit antérieur à Julien. Valerius Probus 'De litteris singularibus 5,1-24'*, in «Aus römischem und bürgerlichem Recht», Weimar, 1907, p. 21-56, ora in *Mélanges de droit romain*, I, *Histoire de sources*, Paris, 1912, p. 197) nel quadro però di un'argomentazione tesa a dimostrare l'esistenza di un'appendice formulare che in realtà modificava l'ordine dell'editto senza influire sull'ordine dei singoli editti (cioè delle clausole nelle quali si concedeva l'azione). Si veda, sull'opinione del Girard, *infra*, nt. 24. Affrontare questo tipo di questioni richiede, inoltre, una chiarezza di fondo su ciò che si debba intendere con «problemi di ordine» (cfr. *infra*, nt. 29). La scelta della prospettiva determina, infatti, quali mutamenti possano dirsi circoscritti o insignificanti. Contro l'idea di un editto stabile, invece, con bibliografia: M. BRETONE, *Labeone e l'editto*, in «Seminarios complutenses de derecho romano», V, 1993, Madrid, 1994, p. 25 e 36, in cui si parla dell'editto come «statuto in movimento» al tempo di Labeone e come «sistema non ancora disegnato in tutte le sue giunture». Si veda anche N. PALAZZOLO, *Il princeps, i giuristi, l'editto. Mutamento istituzionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano*, in «Res publica e princeps: vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello, 25-27 maggio 1994» (cur. F. MILAZZO), Napoli, 1996, p. 310 ss. Riconosceva un ruolo fondamentale all'ordine degli *iura* Mario Lauria (si veda M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne*, Napoli, 1967, p. 203 ss.; ID., *Ius romanum*, I.1, Napoli, 1963, p. 9 ss. e 21 ss.). Ancora accennano alla questione dell'ordine delle disposizioni nell'*album*, e alla sua portata, G. MANCUSO, *Praetoris edicta*, in «AUPA», XXXVII, 1983, p. 311 s. e nt. 12; L. LOMBARDI VALLAURI, *Dalla «fides» alla «bona fides»*, Milano, 1961, p. 172 s. e nt. 20. L'importanza di questa stessa problematica era assai sminuita da Lenel (si veda O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, Leipzig, 1927, p. 18 ss.; ID., *Essai de reconstitution de l'Edit Perpetuel*², Paris, 1901, p. 17 ss.). Si veda anche la panoramica sulle concezioni diffuse a questo proposito illustrata da Rudorff (A.F. RUDORFF, *Über das*

2. La nostra conoscenza dell'editto muove principalmente dallo studio dei commenti *ad edictum*. E' il metodo seguito da Otto Lenel, e prima di lui, sebbene con minore rigore, da Rudorff, per ricostruire la successione degli editti e il tenore delle formule nella versione giuliana del testo editto⁶.

Ed è appunto studiando un commento lemmatico all'editto come quello di Sesto Pedio, redatto, secondo quanto abbiamo proposto, nella seconda metà del I sec. d.C.⁷, che ci si può imbatte-

Julianische Edictsredaction, in «ZRG.», III, 1864, p. 53 ss.). Ancora, di recente, sull'intervento giuliano come attività di «riordino» dell'editto si veda F. GALLO, «*Pronceps*» e «*ius praetorium*», in «RDR.», I, 2001, p. 11 s. Non si possono dimenticare, a questo riguardo, i vari contributi di A. Guarino, tesi a dimostrare l'inattendibilità di qualunque notizia sull'improbabile – a giudizio dell'autore – intervento giuliano di risistemazione dell'editto. Si veda A. GUARINO, *L'esaurimento del 'ius honorarium' e la pretesa codificazione dell'editto*, in «Studi E Albertario», I, Milano, 1953, p. 623 ss. (ora in «Pagine di diritto romano», IV, Napoli, 1994, p. 218 ss.); ID., *La leggenda sulla codificazione dell'editto e la sua genesi*, in «Atti del congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto», II, Verona, 1953, p. 167 ss. (ora in *Pagine*, IV, cit., p. 253 ss.); e ancora, riprendendo questi due contributi, ID., *La formazione dell'editto perpetuo*, in «ANRW.», II.13, 1980, p. 62 ss. (ora in *Pagine*, IV, cit., p. 296 ss.); di recente l'autore è tornato sul punto, ribadendo la sua lettura dell'intervento adrianeo, come atto volto a unificare gli editti delle province senatorie, e a impedire modificazioni del testo da parte dei *praesides*, non subordinate agli interventi imperiali: si veda A. GUARINO, *L'esigenza giurisprudenziale della sintesi e la sua storia generale*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno», cit., p. 28.

⁶) Si veda A.F. RUDORFF, *De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Leipzig, 1869, p. 1 ss.; LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, cit., p. 1 ss.; ID., *L'Edit Perpetuel*², cit., p. 1 ss.. Di recente ha ribadito la necessità di un recupero della letteratura edittole, per la conoscenza del *ius honorarium*, anche D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*, Como, 1992, p. 20 s., e *L'editto come codice*, cit., p. 162, citando A. GUARINO, *La formazione dell'editto perpetuo*, cit., p. 341 s. Il commento all'editto è sempre stato visto come strumento di conoscenza dell'editto. Una rappresentazione suggestiva dello stato del nostro sapere sull'editto venne proposta dall'Alibrandi con l'invito a raffigurarselo come un'ipotetica idea della Bibbia costruita solo su commenti, non accompagnati dal testo sacro (si veda I. ALIBRANDI, *Dell'uso dei monumenti epigrafici per l'interpretazione delle leggi romane*, in «Atti dell'Accademia Romana di Archeologia», XIV, Roma, 1858, p. 247 ss., ora in ID., *Opere giuridiche e storiche*, Roma, 1896, p. 25 ss, in particolare p. 30). Ce la ricorda il Bretone (si veda BRETONE, *Labeone e l'editto*, cit., p. 32). Ancora più evidente la necessità del recupero della letteratura giurisprudenziale, anche di quella meno immediatamente collegata all'editto, nelle ricostruzioni palinogenetiche del testo edittole proposte da ultimo da R. Domingo: si veda R. DOMINGO, *Estudios sobre el primer título del edicto pretorio*, I, *El edicto por desacato al decreto del magistrado municipal*, in «Cuadernos Compostelanos de derecho romano», V, 1992, p. 9 ss., ed *Estudios sobre el primer título del edicto pretorio*, II, *El edicto de competencia jurisdiccional*, in «Cuadernos Compostelanos de derecho romano», VI, 1993, p. 7 ss.

⁷) La vita e l'opera di Pedio sono come sospesi tra due interrogativi che circoscrivono, a modo di confini ideali, la nostra indagine. A un capo, il commento all'editto di Labeone, la più recente e significativa, sul tavolo di lavoro di Pedio, tra le opere di questo genere letterario, all'altro l'intervento giuliano sull'editto, e il silenzio che oscura l'opera pediana fino all'età dei Severi. Tra il commento labeoniano e quello di Pedio non ve ne furono altri sicuri. Si dubita dell'esistenza di un *ad edictum* sabiniano, e di un'opera analoga attribuibile a Fabio Mela: si veda C. FERRINI, *Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani*, ora in *Opere*, II, cit., p. 14 ss. Del commento all'editto di Sabino, si congettura l'esistenza grazie a un frammento (D. 38.1.18) tramandatoci da Paolo nel libro 40 del suo *ad edictum*. In quest'ultimo, infatti, il giurista severiano attribuisce a Sabino un *ad edictum praetoris urbani*. Purtroppo si tratta di un'indicazione isolata che non consente alcuna affermazione certa. Si vedano O. LENEL, *Palinogenesia*, II, cit. c. 189, F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., p. 339, e F. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, II.1, Leipzig, 1898, rist. Roma, 1964, p. 568 ss. E' dubbio poi se abbia scritto un'opera dedicata all'editto anche Viviano, giurista collocato nella seconda metà del I sec. d.C. (si veda, da ultimo, C. RUSSO RUGGERI, *Viviano giurista minore?*, Milano, 1997, p. 24 ss. e 186 ss., che ritiene probabile una conoscenza diretta di Viviano da parte di Pedio – desunta dalla lettura di D. 4.2.14.5: '[...] Sed rectissime Vivianus videtur [...] Pedius quoque libro octavo scribit [...]'] – , e fondata sulla presenza di 'quoque' come segno di un'approvazione pediana dell'*opinio* viviana; così come su D. 43.19.1.6 e 7, dove il nesso pare ancora più labile. La citazione ulpiana di Pedio – '*Is, cuius colonus vel hospes aut quis alius iter ad fundum fecit, usus videtur itinere vel actu vel via, et idcirco interdictum habebit: et haec ita Pedius scribit et adicit, etiamsi ignoravit, cuius fundus esset, per quem iret, retinere eum servitutem*' – sembra addirittura su di un problema diverso rispetto all'*opinio* di Viviano di D. 43.19.1.6. E anche le soluzioni sembrano divergere: Pedio riconosce l'esistenza della servitù, e quindi l'esperibilità dell'interdetto, mentre Viviano la nega. Così anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, II, Milano, 1976, p. 401 s., a meno che non si intenda attribuire a Viviano – come proponeva C. FERRINI, *Viviano - Prisco Fulcinio*, in *Opere*, II, cit. 71 ss. – anche la prima parte del § 7. La stessa Russo Ruggieri ne dubita). Sembra inclinare a favore di un *ad edictum* viviano lo Schulz, (si veda SCHULZ, *Storia*, cit., p. 340) mentre ha di recente individuato in Viviano l'autore di un'opera di *digesta* Carmela Russo Ruggieri (RUSSO RUGGERI, *Viviano*, cit., p. 3 ss. e 53 ss.). Non v'è dubbio, comunque, che quello di Labeone doveva essere il più significativo. Si percepisce una sorta di «infrequentabilità» di Pedio per i giuristi dell'età immediatamente successiva. Che cosa lo rese «marginale»? Un'ipotesi è possibile proprio a partire dalla storia dell'editto, se veramente egli

re in qualche traccia dello stato del testo editale in epoca anteriore all'ultima trasformazione che esso probabilmente subì in concomitanza con il *restatement* giuliano. Oggetto della nostra osservazione saranno in primo luogo le citazioni con indicazione del libro di provenienza tratte dall'opera pediana⁸, e tramandateci da Ulpiano e da Paolo, quelle che permettono di stabilire delle sequenze sicure tra le rubriche editali in esse commentate⁹.

commentò un testo diverso da quello giuliano, il suo *ad edictum* invecchiò rapidamente. Tanto più che, come vedremo, egli non poté contare sulla mediazione pomponiana, che fu invece determinante per la tradizione del commento labeoniano. Non c'è dubbio che con Labeone la giurisprudenza editale avesse raggiunto un'*acmé*, un punto di arrivo, dopo il brevissimo *ad Brutum* di Servio (sul quale si vedano MANCUSO, *Praetoris edicta*, cit., p. 338 ss., con bibliografia, e L. PEPPE, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in «Labeo», XXXVII, 1991, p. 62 nt. 170), e l'opera di Ofilio. Anzi, l'opera di Labeone è forse la prima, nella storia della giurisprudenza, per la quale possa essere usato senza remore il nome di «commento *ad edictum*». Doveva trattarsi di un lavoro non breve, e la misura della sua importanza ci è testimoniata dal posto riservatogli prima nel commento all'editto di Pomponio, e poi in quelli di Paolo e di Ulpiano. Si veda BRETONE, *Storia*, cit., p. 187, secondo il quale è esatto denominare commenti anche le opere di Servio e Ofilio. Su questi, si vedano, da ultimi, MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, cit., p. 61 ss., GUARINO, *L'esigenza giurisprudenziale della sintesi*, cit., p. 20 ss., G. FALCONE, *Ofilio e l'editto*, in «Labeo», XLII, 1996, p. 101 ss., P. CERAMI, *Il sistema ofiliano*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno», cit., p. 91 ss. e nt. 23 per il collegamento con il progetto costituzionale cesariano, A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico*, Torino, 1994, p. 115 ss., e in particolare p. 133 ss., ID., *Forme normative e generi letterari*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno», cit., p. 69 ss., F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*, Napoli, 1978, p. 91 ss., MANCUSO, *Praetoris edicta*, cit., p. 329 ss., e PEPPE, *Notae*, cit., p. 58 ss.

⁸) Si tratta di dieci citazioni, le cui attribuzioni per materia non sembrano gravate da alcuna incertezza:

D. 3.5.5.11: '*Item quaeritur apud Pedium libro septimo, si Titium quasi debitorem tuum extra iudicium admonuerit et is mihi solverit, cum debitor non esset, tuque postea cognoveris et ratum habueris: an negotiorum gestorum actione me possis convenire ... Et ait dubitari posse, quia nullum negotium tuum gestum est, cum debitor tuus non fuerit. sed ratihabito, inquit, fecit tuum negotium: et sicut ei a quo exactum est adversus eum datur repetitio qui ratum habuit, ita et ipsi debeat post ratihabitionem adversus me competere actio. Sic ratihabito constituet tuum negotium, quod ab initio tuum non erat, sed tua contemplatione gestum'* (Ulp. 10 ad ed.: E.P. 35 «De negotiis gestis»);

D. 4.2.7.pr: '*Nec timorem infamiae hoc edicto contineri Pedius dicit libro septimo, neque alicuius vexationis timorem per hoc edictum restitui. Proinde si quis meticulousus rem nullam frustra timuerit, per hoc edictum non restituitur, quoniam neque vi neque metus causa factum est'* (Ulp. 11 ad ed.: E.P. 39 «Quod metus causa gestum erit»);

D. 4.2.14.5: '*Pedius quoque libro octavo scribit arbitrium iudicis in restituenda re tale esse, ut eum quidem qui vim admisit iubeat restituere, etiamsi ad alium res pervenit, eum autem ad quem pervenit, etiamsi alius metum fecit: nam in alterius praemium verti alienum metum non oportet'* (Ulp. 11 ad ed.: E.P. 39 «Quod metus causa gestum erit»);

D. 4.3.1.4: '*Ait praetor: 'si de his rebus alia actio non erit'. Merito praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit a praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri: usque adeo ut et Pedius libro octavo scribit, etiamsi interdictum sit quo quis experiri, vel exceptio qua se tueri possit, cessare hoc edictum'* (Ulp. 11 ad ed.: E.P. 40 «De dolo malo»);

D. 4.7.4.2: '*Pedius libro nono non solum ad dominii translationem hoc edictum pertinere ait, verum ad possessionis quoque: alioquin cum quo in rem agebatur, inquit, si possessione cessit, non tenebitur'* (Ulp. 13 ad ed.: E.P. 46 «De alienatione iudicii mutandi causa facta»);

D. 4.8.7.pr: '*Pedius libro nono et Pomponio libro trigensimo tertio scribunt parvi referre, ingenuus quis an libertinus sit, integrae famae quis sit arbiter an ignominiosus'* (Ulp. 13 ad ed.: E.P. 48 «Qui arbitrium receperint»);

D. 4.8.13.2: '*Recepisse autem arbitrium videtur, ut Pedius libro nono dicit, qui iudicis partes suscepit finemque se sua sententia controversiis impositurum pollicetur, quod si, inquit, hactenus intervenit, ut experiretur, an consilio suo vel auctoritate discuti litem paterentur, non videtur arbitrium recepisse'* (Ulp. 13 ad ed.: E.P. 48 «Qui arbitrium receperint»);

D. 14.4.1.1: '*Licet mercis appellatio angustior sit, ut neque ad servos fullones vel sarcinatores vel textores vel venaliciarios pertineat, tamen Pedius libro quinto decimo scribit ad omnes negotiationes porrigendum edictum'* (Ulp. 29 ad ed.: E.P. 103 «De tributaria actione»);

D. 15.1.7.3: '*Pupillum autem tam filium quam servum peculium habere posse Pedius libro quinto decimo scribit, cum in hoc, inquit, totum ex domini constitutione pendeat'* (Ulp. 29 ad ed.: E.P. 104 «De peculio»);

D. 37.1.6.2: '*Notis scriptae tabulae non continentur edicto, quia notas litteras non esse Pedius libro vicensimo quinto ad edictum scribit'* (Paul. 41 ad ed.: E.P. XXV «De bonorum possessionibus» - «Si tabulae testamenti exstabant»).

⁹) Il presupposto è, ovviamente, che si trattasse di un commento lemmatico, e che, in quanto tale, seguisse l'ordine del testo commentato. E' quanto accadeva di regola, tranne improvvise e occasionali variazioni di percorso su singoli punti. Si veda *infra*, nt. 19 s. per le inversioni nella sequenza degli editti commentati da Paolo e Ulpiano. Sul commento come genere della letteratura giurisprudenziale, imprescindibile è SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*

Procederemo confrontando le ricostruzioni palinogenetiche dei commenti di Pedio, da un lato, e di Ulpiano e Paolo, dall'altro, valutandole alla luce del presupposto della stabilità del testo editto prima e dopo Giuliano. In una prima fase terremo fermo questo dato, quasi come un postulato, tentando di coglierne tutte le implicazioni.

In un breve scritto del 1891¹⁰, Contardo Ferrini muoveva da questo stesso punto per esaminare il problema, allora assai dibattuto, dell'ordine dell'editto prima e dopo l'intervento di Salvio Giuliano. E lo risolveva negando qualsiasi cambiamento nella successione degli editti; ripercorrendo la sua dimostrazione, vedremo invece come essa lasci ancora qualche spazio all'analisi.

Contardo Ferrini, per la verità, associava, ai dati provenienti dal commento pediano, un esame delle citazioni per libro tratte dal commento all'editto di Labeone, e alcune considerazioni sui *Digesta celsini*¹¹. Trascurerò, per il momento, questa parte dell'indagine¹². Credo infatti che le osserva-

romana, cit., p. 327 ss.; e ancora MANTOVANI, *Le formule*, cit. p. 20 s., cui *adde* ID., *Gli esordi*, cit., p. 127 ss., in particolare la nt. 239 per la natura lemmatica anche dei primi commenti.

¹⁰ Si veda C. FERRINI, *Intorno all'ordinamento dell'editto pretorio prima di Salvio Giuliano*, in «RIL.», 2^a s., XXIV, 1891, ora in *Opere*, II, cit., p. 163-168.

¹¹ Il Ferrini muoveva dalla datazione dei *digesta celsini* in epoca anteriore all'intervento giuliano sull'editto. Si veda FERRINI, *Intorno all'ordinamento*, cit., p. 166 ss. Non intendo addentrarmi in questa sede in una riflessione accurata sull'opera di Celso. Mi pare soltanto che gli elementi dai quali l'autore deduce questa cronologia non siano così affidati.

¹² Posso tutt'al più rinviare, per ciò che concerne Labeone, a quanto sostenuto da BRETONE, *Labeone e l'editto*, cit., p. 19 ss. E' comunque indubbio che la *pars costruens* di qualunque discorso sullo stato dell'editto in età pre-giuliana non può prescindere dalla valutazione del contributo labeoniano. Qui possiamo limitarci a segnalare come dalle citazioni per libro del suo *ad edictum* non emerga nulla che possa smentire una ricostruzione alternativa dell'ordine dell'editto pregiuliano. E non possiamo nemmeno trascurare il ruolo che ha avuto, per la trasmissione dell'opera labeoniana, la mediazione di Pomponio, appena percepibile nella tradizione del pensiero pediano. La lettura dei testi ulpiane propone, in almeno tre casi, citazioni congiunte di Pedio e Pomponio: le uniche che potrebbero lasciar pensare a una connessione tra i commenti all'editto dei due autori. Questi tre testi non consentono alcuna asserzione certa ma, al più, giustificano qualche congettura. Una è più convincente di altre: proprio dal commento di Pomponio potrebbero provenire alcuni dei lunghi brani dell'*ad edictum* ulpiano nei quali si dà conto di contesti dottrinari riferibili a giuristi della tarda repubblica e dei primi anni dell'impero. Ed è esattamente in relazione a tre di tali contesti che farebbero il loro ingresso nell'opera di Ulpiano le citazioni congiunte di Pedio e Pomponio. Il primo è D. 43.24.1.6 (Ulp. 71 *ad ed.*): '*Sed et si quis tactu vel minimi lapilli prohibitus facere perseveravit facere hunc quoque vi fecisse videri Pedius et Pomponius scribunt eoque iure utimur*'. Il secondo testo ulpiano nel quale forse si può intravedere un lungo squarcio dall'*ad edictum* di Pomponio congiunto a una citazione pediana, è quello tramandato in D. 4.31.4 (Ulp. 11 *ad ed.*): '*Ait praetor: si de his rebus alia actio non erit. Merito praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sit quoniam famosa actio non temere debuit a pretore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri: usque adeo, ut et Pedius libro octavo scribit, etiamsi interdictum sit quo quis experiri, vel exceptio qua se tueri possit, cessare hoc edictum. Idem et Pomponius libro vicensimo octavo, et adicit: et si stipulatione tutus sit quis, eum actionem da dolo habere non posse, ut puta si de dolo stipulatum sit. Idem Pomponius ait [...]*'. L'ultimo frammento da prendere in considerazione per la contemporanea presenza di citazioni da Pedio e da Pomponio, è D. 4.8.7.pr. (Ulp. 13 *ad ed.*): '*Pedius libro nono et Pomponius libro trigensimo tertio scribunt parvi referre, ingenuus quis an libertinus sit, integrae famae quis sit arbiter an ignominiosus*'. Per quanto riguarda la relazione tra Pomponio e Pedio, non si può dunque del tutto escludere che il commento del maestro antonino contenesse citazioni del più antico giurista: la presenza di un'eco pediana in testi attribuibili a Pomponio è probabile, e contribuisce a spiegare la presenza congiunta dei nomi dei due autori in alcune sezioni del commento ulpiano, delle quali i tre frammenti ricordati potrebbero essere soltanto un esempio sopravvissuto fino a noi (si vedano GIACHI, *Per una biografia*, cit., p. 115 ss., e ora E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, *Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002, p. 507 ss.). Ma anche in questa prospettiva, dal punto di vista della tradizione pomponiana l'*ad edictum* di Pedio ha conosciuto una vicenda del tutto singolare. Il giurista antonino non lo ricorda nel suo *Enchiridion*, e le tre sole citazioni congiunte dei due autori non lasciano in alcun modo accedere all'ipotesi che Pedio potesse rientrare, in una posizione paragonabile a quella di Labeone, tra le fonti principali dell'*ad edictum* di Pomponio. Si potrebbe, forse, immaginare che altre citazioni pediane siano andate perdute con la scomparsa dell'opera del maestro antonino, o che l'assenza di citazioni si possa spiegare con la posteriorità di Pedio a quest'ultimo. Ma è altrettanto plausibile anche una diversa ipotesi: che Pomponio tendesse a non citare Pedio perché, forse a differenza di Ulpiano, non lo riteneva centrale nel panorama dei commentatori dell'editto. Se questo fosse vero, si potrebbe immaginare l'esistenza di percorsi ideali non perfettamente coincidenti nelle trame di almeno due degli *ad edictum* più importanti: quello di Pomponio e quello di Ulpiano. Qualcuno ha ritenuto, invece, che dietro queste due opere fosse nascosta la medesima orditura, elaborata già da Pomponio e fatta propria da Ulpiano. Così Schiavone ricostruisce la storia del pensiero giuridico di età imperiale. L'autore colloca gli *ad edictum* di Labeone, Pedio, Pomponio su di un medesimo percorso ideale che conduce ai grandi commenti di età severiana. Si veda A. SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico fra*

zioni emergenti dalla ricostruzione palinogenetica del commento pediano siano di per sé sufficienti, dove condivise, a riaprire la questione; e soltanto questo è lo scopo del presente contributo.

3. Analizzando il commento all'editto di Sesto Pedio nella sua struttura, si constata dietro una normale e consueta corrispondenza dell'ordine degli editti, per i quali ci sono state tramandate citazioni per libro – corrispondenza che come vedremo aveva tratto in inganno il Ferrini – un'anomalia nel commento, che appare singolarmente più esteso in certe sezioni rispetto ad altre.

Vediamo queste corrispondenze in una tabella che ci mostri anche, là dove è possibile stabilirla, la proporzione tra l'*ad edictum* di Pedio e il commento di Ulpiano (ma anche per Paolo valgono i medesimi parametri) espressa in un numero. La frazione che compare nell'ultima colonna a destra dalla tabella I vorrebbe proprio indicare questa proporzione. Si tratterà di un dato puntuale là dove si confrontino tra loro singoli libri delle diverse opere, nei quali si commenti la stessa rubrica editale. Ad esempio: il commento agli editti 103 e 104 nella numerazione di Lenel occupa il libro XV di Pedio, ed il libro XXIX di Ulpiano. Arrivati a questo punto dell'editto, possiamo dire che il commento pediano si estende per circa la metà ($\frac{1}{2}$) di quello ulpiano.

Quando invece osserveremo gli intervalli tra due successive citazioni per libro, determineremo necessariamente una proporzione media per la sezione osservata, senza poter ulteriormente specificare.

Tab. I. *Corrispondenze tra i commenti di Pedio, Ulpiano, Paolo:*

Pedii ad ed. libri	Ulpiani ad ed. libri	Pauli ad ed. libri	E.P.(Lenel)	Proporzione tra i libri pediani e ulpiani, per ciascuna sezione.
VII D.3.5.5.11 D. 4.2.7pr	X XI	IX XI	35 de negot. gestis 39 quod metus causa	1/1.42 (ca. 2/3)

scienza del diritto e potere imperiale, in «Storia di Roma» (cur. A. SCHIAVONE), II.3, «L'impero mediterraneo. La cultura e l'impero», Torino, 1992, p. 43, 53 e 55 s.(= *Linee di Storia del pensiero giuridico*, Torino, 1994, p. 204, 212 e 213 ss.). Ma potrebbe anche non essere così. Se per Ulpiano i libri *ad edictum* di Pedio costituirono di sicuro una fonte di non poca importanza, forse Pomponio non mostrò, nei confronti di Pedio, la medesima attitudine. Il giurista antonino, nel suo commento all'editto, ricorda con certezza e in misura considerevole – tra gli autori di libri *ad edictum* – soltanto Labeone (per i riferimenti pomponiani a Servio e Ofilio, attestati in opere diverse dall'*ad edictum*, si veda STOLFI, *op. cit.*, p. 315 ss.: l'autore, a partire da queste testimonianze, suppone che vi fossero citazioni di questi autori anche nel commento sul *Ius honorarium*). E' stato osservato, invece, come Ulpiano canonizzi nel suo commento una sequenza precisa (Labeone-Pedio-Pomponio), con la quale egli fissa nella memoria la storia della letteratura *ad edictum*. E si è pensato che la scansione presupposta da Ulpiano dovesse avere un suo valore come dire «oggettivo» e costituisse non solo, come si diceva, una traccia seguita anche nel racconto pomponiano, ma, più ancora, lo specchio ideale della tradizione letteraria *ad edictum*. Non è detto, però, che questo sviluppo lineare corrisponda a un dato reale. La diversa tradizione del pensiero di Pedio nelle opere di Pomponio e di Ulpiano potrebbe svelare una differenza nel quadro di fonti – e dunque nella ricostruzione storica del genere letterario – che i due giuristi dovevano avere presente mentre scrivevano. Rispetto alle conclusioni che traevo da questo quadro di congetture nel mio *Per una biografia di Sesto Pedio* (cit., p. 115 ss.), è possibile oggi presentare un quadro maggiormente articolato. Disponiamo, infatti, di una ricostruzione approfondita ed esauriente – quella offerta da STOLFI, *op. cit.*, p. 29 ss. e 188 ss. – delle connessioni rintracciabili tra i commenti all'editto di Ulpiano e di Pomponio, nonché dei debiti ulpiani verso il maestro di età antonina. Nel quadro generale di una composizione del modello del commento *ad edictum* saldatasi tra Pomponio e Ulpiano, si possono forse rintracciare spazi di «varianza», nei quali il «canone» pomponiano – diverso in qualche punto da quello ulpiano –, poteva contemplare Sesto Pedio, l'ultimo giurista commentatore dell'editto prima del *restatement* giuliano, come figura marginale e comunque trascurabile. Non un'assenza, dunque, ma una presenza defilata, probabilmente una linea di tradizione secondaria rispetto al filone labeoniano. Sottolinea la difficile interpretazione univoca delle testimonianze riguardanti i rapporti tra i commenti di Pomponio e Pedio, ma anche la diversità dello stile di lavoro dei due giuristi, Emanuele Stolfi (STOLFI, *op. cit.*, p. 502 ss., 504 s. e in particolare 511). Per quanto riguarda Celso, invece, una volta verificato che l'ordine seguito nei suoi *digesta* non si discostava da quello consueto, gli sforzi del Ferrini tendevano, come già si diceva, a dimostrarne l'antioriorità al *restatement* giuliano dell'editto. Si veda *supra*, nt. 11.

VIII D. 4.2.14.5 D.4.3.1.4	XI XI	XI XI	39 quod metus causa 40 de dolo malo	1/ 1.375 ($< 2/3$)
IX D. 4.7.4.2 D. 4.8.7 pr D. 4.8.13.2	XIII XIII	XII XIII	46 de alien. iud. mut. causa 48 qui arbitr. receperint	1/ 1.4 (ca. $2/3$)
X-XIV (5 libri)	XIV-XXVIII (15 libri)	XIV-XXIX (16 libri)	Editti da 49 a 100 (52)?	Proporzione media nella sezione: $1/3$ (5/15)
XV D. 14.4.1.1 D. 15.1.7.3	XXIX	XXX	103 de tributoria 104 de peculio	Proporzione media giunti al XV libro di Pedio: $1/2$
XVI-XXIV (9 libri)	XXX-XXXVIII (9 libri)	XXXI-XL (9 libri)	Editti da 106 a 141 (36)?	Proporzione media nella sezione: $1/1$ (9/9)
XXV D. 37.1.6.2	(XXXIX)	XLI	142 si tab. testam. exstabunt	$1/ 1.656$ ($> 2/3$)

Osservando la tabella, si nota come le frammentarie citazioni da Pedio per libro si susseguano in un ordine coincidente con quello attestato dai frammenti ulpiani. Le rubriche edittali, per le quali sono testimoniate citazioni pediane con l'indicazione del numero di libro, rispettavano dunque tra loro, al tempo di Pedio, una sequenza identica a quella individuata per l'editto commentato da Ulpiano (che possiamo immaginare pressoché identico a quello sortito dal *restatement* giuliano) e, probabilmente, da Paolo. Questo esame coinvolge gli editti seguenti: «*de negotiis gestis*» e «*quod metus causa*», commentati da Pedio nel libro VII e VIII e da Ulpiano nel X e XI, l'editto «*de dolo malo*», commentato da Pedio nel libro VIII, e da Ulpiano nell'XI, il «*de alienatione iudici mutandi causa facta*» e il «*qui arbitrium receperint*», riferibili al libro IX di Pedio e al XIII di Ulpiano, gli editti «*de tributaria actione*» e «*de peculio*», commentati nel libro XV di Pedio, e nel XXIX di Ulpiano e infine il «*si tabulae testamenti exstabunt*», riportato al libro XXV *ad edictum* di Pedio, e al XLI di Paolo (XXXIX o XL di Ulpiano). Le due sequenze tra i libri *ad edictum*, quella pediana e quella severiana sarebbero, quindi: VII, VIII, IX, XV, XXV, per Pedio; X, XI, XIII, XXIX, XXXIX-XLI, per Ulpiano-Paolo. E anche le proporzioni, come si diceva, rimangono abbastanza costanti, oscillando tra 1 a 1,3 e 1 a 2 (cioè tra un minimo in cui a un libro di Pedio corrispondono 2 libri ulpiani, a un massimo in cui per ogni libro pediano ne abbiamo 1,3 di Ulpiano).

Contardo Ferrini si arrestava a questo punto (cui come ho già detto aggiungeva considerazioni analoghe riguardanti il commento labeoniano), ritenendo con ciò dimostrata l'ipotesi, mutuata dal Lenel, secondo la quale mai Giuliano avrebbe potuto stravolgere l'ordine sistematico di un testo, come l'editto, «da gran tempo in vigore e da molti commentato»¹³, caratteri che il Lenel desumeva da uno stringente paragone tra Giuliano e un moderno legislatore, e tra l'editto e il codice. La sistematica dell'editto, immutata nei secoli tra Labeone e Ulpiano, avrebbe contribuito, con la sua continuità, a testimoniare la verosimiglianza di questa caratterizzazione.

Ma a rimanere incognita, anche in seguito a questa analisi, è la successione tra gli editti nelle sezioni intermedie tra le rubriche corrispondenti alle citazioni appena nominate, e per tutta la lunghezza dell'editto da questo punto in poi. Vediamole. Per i libri tra il IX e il XV dell'opera pediana si assiste a una contrazione del commento pediano, e si nota una proporzione di 1 a 3 (il commento

¹³ Si veda FERRINI, *Intorno all'ordinamento*, cit., p. 163, in cui si rinvia all'affermazione contenuta in O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*¹, Leipzig, 1883, p. 12 s.; ID., *L'edit perpetuel*², I, cit., p. 17.

di Pedio è 1/3 di quello di Ulpiano), tanto che al libro XV di Pedio (dedicato agli editti *de tributaria actione, de exercitoria actione, de peculio*) corrisponde il libro XXIX di Ulpiano, mentre al IX corrispondeva il XIII. A 5 libri pediani, quelli compresi tra il X e il XIV incluso, corrispondono 15 libri ulpiani.

Per le materie commentate nei libri tra il XV e il XXV di Pedio si assiste, invece, a una curiosa dilatazione che eleva la nostra proporzione a 1/1. Al libro XXV di Pedio (*'Si tabulae testamenti ...'*) corrisponde, infatti, il libro XXXIX o XL di Ulpiano. E i 9 libri tra il XVI e il XXIV di Pedio trovano riscontro in altrettanti libri ulpiani, quelli tra il XXX e il XXXVIII. Sembra dunque che le materie edittali comprese tra E 103-104 ed E 142 (secondo la numerazione dell'Editto Perpetuo di Lenel) abbiano occupato 9 libri sia nell'*ad edictum* di Pedio, sia in quello di Ulpiano.

Uno sguardo limitato ai due estremi, ai picchi, come quello di Ferrini, non avrebbe segnalato alcuna anomalia, perché i due intervalli tendono a compensarsi, e a rimanere assorbiti nella media; mentre l'esame in dettaglio delle sezioni intermedie rivela questa singolarità.

Per il momento, continuiamo a tenere fermo il postulato della stabilità dell'ordine seguito nell'editto; e analizziamo fin dove è possibile la struttura del commento pediano, comprese le singolarità appena individuate, alla luce di questo presupposto.

4. Si è sostenuto¹⁴ che l'*ad edictum* di Pedio dovesse lambire i 50 libri, considerando che, giunto al venticinquesimo, Pedio commentava lemmi edittali cui Ulpiano si dedicava nel trentanovesimo, e Paolo nel quarantunesimo. Tenuto conto che i commenti dei due severiani si esaurivano l'uno (di Ulpiano) in 83 libri, e l'altro (di Paolo) in 80 – compresi per entrambi i due dedicati all'editto degli edili curuli –, si è presto fatto il calcolo, e stabilito che la lunghezza dell'opera pediana doveva corrispondere a poco più della metà di quelle dei severiani¹⁵. I dati della tabella sopra riportata ci dicono, invece, che potrebbe non essere così. La proporzione tra i libri ulpiani e pediani non è infatti costante, come invece si dovrebbe supporre per accedere al calcolo della lunghezza dell'opera di Pedio secondo i criteri sopra enunciati. E se teniamo fermo il presupposto dell'ordine immutato dell'editto al tempo di Pedio e di Ulpiano, rinunciando, quindi, a cercare spiegazioni quantificabili di quelle sproporzioni, segue necessariamente che il commento pediano doveva avere un'estensione non determinabile in base alla corrispondenza proporzionale con l'opera ulpiana¹⁶.

Potremmo limitarci ad inferire dalla nostra analisi che, ferma l'ipotesi della stabilità della sequenza edittale – confortata dall'indicazione suggerita dalle citazioni per libro dell'*ad edictum* pediano tramandateci da Ulpiano e da Paolo –, il commento di Pedio doveva avere, rispetto a quello ulpiano, un andamento assai incostante, e che la sua lunghezza, per queste ragioni, non è calcolabile. Questo risultato, anche ove fosse l'unico, non sarebbe di per sé inaccettabile, e lo studio appena concluso avrebbe comunque portato i suoi frutti. Ma esso ha come conseguenza necessaria che Pedio abbia commentato in cinque libri ciò che a Ulpiano ne aveva richiesti 15, in particolare gli editti compresi tra il 49° ed il 100°¹⁷ della numerazione leneliana, e che poi si sia dilungato, recuperando

¹⁴ Si veda FERRINI, *Sesto Pedio*, in *Opere*, II, cit., p. 44; ed io stessa (si veda GIACHI, *Per una bibliografia*, cit., p. 95). Aldo Cenderelli (in CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, cit., p. 393) parla giustamente di una lunghezza imprecisata, e il Bremer (in F.P. BREMER, *Lurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, II.2, Leipzig, 1901, rist. Roma, 1967, p. 82 s.) fa riferimento alla «particolare ampiezza» del commento pediano. Ribadisce la difficoltà nella determinazione della reale ampiezza anche Emanuele Stolfi (si veda STOLFI, *op. cit.*, p. 504 nt. 155).

¹⁵ Si può ricordare in modo particolare il Ferrini (*Sesto Pedio*, cit., p. 44 ss.), che proprio dalla corrispondenza tra i numeri di libro pediani e ulpiani deduceva una lunghezza dell'opera di Pedio di circa 50 libri. Il Cenderelli (*Ricerche*, cit., p. 393 ss.) si limitava a ipotizzare una lunghezza superiore ai 25 libri, a partire dal fatto che il venticinquesimo era l'ultimo dei libri pediani ricordati.

¹⁶ O comunque variabile tra i 48 libri – considerando la proporzione media di 1/1.671 –, e i 68 libri, pensando a una proporzione costante di 1/1 almeno dal libro 25 alla fine dell'opera.

¹⁷ Qualche incertezza potrebbe forse sussistere per le clausole 49 («*Nautae caupones stabularii ut recepta restituant*») e 50 («*Argentariae mensae exercitores quod pro alio solvi receperint ut solvant*») della numerazione di Lenel, probabilmente trattate congiuntamente con la rubrica 48 nel IX libro; e per le clausole 101 («*De exercitoria actione*») e 102 («*De institoria actione*»), che però sarebbe più logico collocare nel libro XV.

questo distacco, ed impiegando gli stessi nove libri di Ulpiano per commentare la sezione successiva dell'editto, quella tra le rubriche 105° e 142°.

Si potrebbe ancora cedere alla tentazione di liquidare rapidamente questo dato, attribuendo le differenze quantitative alle inclinazioni soggettive degli autori, oppure, ma questo varrebbe soltanto per la parte in cui il commento di Pedio sembra più esteso, alla necessità di discutere questioni di *ius controversum* poi risolte, e per noi non più ricostruibili. Due ordini di considerazioni ostacolano l'accesso a questa spiegazione: da un lato la singolarità del dato dal punto di vista quantitativo, e, dall'altro, la tipologia delle rubriche edituali coinvolte.

Forse ci aiuterà vedere in un piano dettagliato i singoli editti che dovrebbero essere compresi nella sezione «ristretta» del commento pediano, composta dai libri dal X al XIV, e lo spazio che Pedio avrebbe dovuto ipoteticamente dedicare loro se davvero li avesse commentati nell'ordine in cui li trovarono Paolo e Ulpiano.

Tab. II. Sezione in cui il commento all'editto di Pedio sembra particolarmente sintetico.

Stando al presupposto della costanza dell'ordine dell'editto prima e dopo Giuliano, rubriche che Pedio avrebbe dovuto trattare nei cinque libri indicati nella colonna di sinistra. Si tratterebbe di 52 rubriche, la cui trattazione occuperebbe 5 libri del commento di Pedio e 15 di quello ulpiano (avanzano circa 25 rubriche rispetto alla media delle estensioni attestata fino a prima di questa sezione: normalmente 1 libro = 5 rubriche; qui 1 libro = 10 rubriche). Sono contrassegnate da «(P)» le rubriche per le quali è tramandata almeno una citazione pediana.

Pedii ad ed.	Ulp. ad ed.	Pauli ad ed.	Titoli E.P.	Rubriche edituali (Lenel)*
X - XIV (5 libri)	XIV	XIV	XI <i>de receptis</i>	(49 <i>nautae cauponae stabularii ...</i>) (50 <i>arg. mensae ...</i>)
			XII	51 <i>de satisfando</i> (P)
	XIV	XV - XVI	XIII	52 <i>quibus causis praeiudicium fieri non oportet</i>
	XXII - XXIII	XVII - XVIII	XIV <i>de iudiciis</i>	53 <i>de interrogationibus in iure faciendis</i>
	XXII	XVII		54 <i>de iureiurando</i> (P)
	XXII	XVIII		55 <i>si cum eo agatur, qui incertum promiserit</i>
XXII	XVIII	56 <i>in bonae fidei iudiciis ... (?)</i>		
	XXIII	XVIII		57 <i>[si incertum condicatur] (?)</i>
				58 <i>de noxalibus actionibus</i>
	XXIII	XVIII		59 <i>de vacatione. si iudex ...</i>
	XV - XXIV	XIX - XXVI	XV <i>de his quae cuiusque in bonis sunt</i>	60 <i>de publiciana in rem actione</i>
	XVI	XIX		61 <i>de his qui deiecerint vel effuderint</i>
	XXIII	XIX		62 <i>ne quis in suggrunda</i>
	XXIII	XIX		63 <i>de servo corrupto</i>
	XXIII	XIX		64 <i>de aleatoribus</i>
	XV	XX		65 <i>si hereditas petatur</i>
	XV	XX		66 <i>si pars hereditatis petatur</i>
	XVI	XX		67 <i>quemadmodum a bon. possessore vel contra ...</i>
	XVI - XVII	XXI		68 <i>de fideicommissaria hereditatis petitione ...</i>
	XVII	XXI		69 <i>de rei vindicatione</i>
	XVII			70 <i>si ager vectigalis petatur</i>
	XVII	XXI		71 <i>si praedium stipend. vel trib. petatur</i>
	XVII	XXI		72 <i>si ususfructus petatur vel ad alium ...</i>
	XVII	XXI		73 <i>si servitus vindicetur vel ad alium ...</i>
	XVIII	XXI		74 <i>de modo agri</i>
	XVIII	XXII		75 <i>si quadrupes pauperiem ...</i>
	XVIII			76 <i>de pastu pecoris</i>
	XVIII	XXII		77 <i>ad legem Aquiliam</i>
	XVIII	XXII		78 <i>in factum adversus nautas ...</i>
	XIX	XXIII		79 <i>finium regundorum</i>

	XIX	XXIII		80 <i>fam. ae erciscundae</i>
	XIX	XXIII		81 <i>communi dividundo</i>
	XX	XXIV		82 <i>de utili communi dividundo iudicio</i>
	XX - XXII	XXIV - XXV		83-88 <i>de fideiussore et sponsore</i>
	XXIV	XXV		89 <i>si mentor falsum modum dixerit</i>
	XXIV	XXVI		90 <i>ad exhibendum</i>
	XXV	XXVII	XVI <i>de religiosis et sumptibus funerum</i>	91 <i>si quis mortuum in locum alterius intulerit vel inferre curaverit</i>
				92 <i>si quis mortuum inferre prohibitus ...</i>
				93 <i>de sepulchro violato</i>
				94 <i>de sumptibus funerum</i>
	XXVI-XXVIII	XXVIII- XXIX	XVII <i>de rebus creditis</i>	95 <i>si certum petetur</i>
	XXVII	XXVIII		96 <i>de eo quod certo loco dari oportet</i>
	XXVII	XXIX		97 <i>de pecunia constituta (P)</i>
	XXVIII	XXIX		98 <i>commodati [vel contra]</i>
	XXVIII	XXIX		99 <i>de pigneraticia a. [vel contra]</i>
	XXVIII			100 <i>de compensationibus.</i>
XV	XXIX	XXX	XVIII <i>quod cum magistro navis</i> ¹⁸	101 - 105 (cfr. tab. III)

La sezione dell'editto esposta nella tabella II non è nuova ai dubbi palinogenetici. E' cosa nota che, riguardo ad alcune rubriche del titolo da lui individuato con il numero XV, il Lenel avesse incontrato una discordanza, sebbene puntuale, nell'ordine seguito da Paolo e Ulpiano, e avesse poi scelto, come specchio fedele dell'ordine dell'editto, quello seguito nel commento paolino¹⁹. Non conosciamo le ragioni di questa differenza tra Paolo e Gaio, da un lato, e Ulpiano e il Giuliano dei *digesta*, dall'altro²⁰. Ora scopriamo che la questione dell'ordine dell'editto non smette di sorprenderci.

Che Pedio potesse commentare in soli cinque libri tutte quelle rubriche edituali risulterebbe assai strano, considerando, soprattutto, che alle altre sezioni dell'editto per le quali ci sono state tramandate sue citazioni dedicava uno spazio, sebbene mai paragonabile a quello di Paolo e Ulpiano, comunque non più che dimezzato rispetto a loro. Qui, invece, Pedio avrebbe dovuto trattare le stesse materie impiegando un terzo della scrittura necessaria ai due severiani.

Allo stesso tempo, non si può fare a meno di notare che la scrittura di Pedio, così come si era «asciugata» in corrispondenza dei titoli elencati nella *tab. II*, si dilata improvvisamente nella sezione successiva del commento all'editto, là dove, per le materie dei titoli dal XIX al XXIV, il rapporto tra

¹⁸ Il titolo, nella ricostruzione del Lenel, è individuato dalle parole: «*quod cum magistro navis, institore eove, qui in aliena potestate erit, negotium gestum erit*». Si veda LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., p. XIX e 257 ss.

¹⁹ Nell'introduzione alla ricostruzione dell'editto, il Lenel immagina che l'ordine corrispondente alla successione degli editti sia quello del commento di Paolo e di Gaio, mentre quello adottato da Ulpiano e Giuliano sarebbe una elaborazione sistematica dell'ordine originale. Si veda LENEL, *L'edit perpetuel*², cit., I, p. 10; ID., *Das Edictum Perpetuum*³, cit., p. 13. Il Rudorff, invece, sceglieva come sequenza più probabile quella ulpiana. Si veda RUDORFF, *De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, cit., p. 269 s.

²⁰ La spiegazione leneliana del curioso discostarsi di Giuliano dall'ordine dell'editto da lui redatto, secondo la quale non sarebbero le medesime le istanze dell'autore dei *digesta* e del redattore dell'editto, non è così soddisfacente. Si veda LENEL, *L'edit perpetuel*², cit., I, p. 10; ID., *Das Edictum Perpetuum*³, cit., p. 13. Per la datazione dei *digesta*, pensavano a una collocazione in epoca posteriore alla redazione dell'E.P. sia Girard (in P.F. GIRARD, *La date de l'Edit de Salvius Julianus*, in «NRHD», XXIV, 1910, p. 11 ss.), sia Fitting (si veda H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften*², Halle, 1908, p. X, sia Appleton (si veda Ch. APPLETON, *La date de Digesta de Julien*, in «NRHD», XXIV, 1910, p. 49 ss.). Lo stesso Pomponio, nel commentare l'editto, seguiva in questa sezione un ordine simile a quello ulpiano. Nell'*ad edictum* pomponiano, infatti, i libri dal 36° al 39° erano dedicati alla *rei vindicatio* (E.P. 69), mentre il libro 40° era dedicato, tra l'altro, all'*actio publiciana* (E.P. 59) e alla *petitio ususfructus* (E.P. 72). Un'altra inversione è attestata, per il commento pomponiano, tra le rubriche edituali 43 e 44 della numerazione di Lenel: il commento all'editto «*ex quibus causis maiores*» (43), sembra seguisse anziché precedere quello all'editto «*quod falso tutore*» (44).

le due scritture – di Pedio e dei severiani – sale alla misura di uno a uno. In questa sezione, per rispettare la proporzione altrove riscontrata tra il commento pediano e quello ulpiano, sembrano avanzare nel primo circa cinque libri. Questa volta Pedio impiega gli stessi 9 libri di Ulpiano per trattare 36 rubriche edittali (1 libro = 4 rubriche di media), mentre nella sezione precedente ne adoperava solo 5 per coprire il commento a 52 rubriche (1 libro = 10,5 rubriche)²¹.

Osserviamo questa sezione 'dilatata' in una nuova tabella.

Tab. III. *Corrispondenze dettagliate per la sezione dei commenti all'editto di Pedio e dei severiani, compresa tra i titoli XVIII e XXIV.*

Pedii ad edictum	Ulpiani ad ed.	Pauli ad ed.	Rubriche edittali secondo la numerazione di Lenel
XV	XXIX	XXX	XVIII Quod cum magistro navis ... (101 de exercitoria actione) (P) (102 de institoria actione) 103 de tributaria actione (P) 104 quod cum eo qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur (P) (105 ad senatus consultum Velleianum)
XVI - XXIV (9 libri)	XXX- XXXVIII (9 libri)	XXXI- XXXVII (9 libri)	XIX De bonae fidei iudiciis 106 depositi [vel contra] 107 fiduciae [vel contra] 108 mandati [vel contra] 109 pro socio 110 empti venditi (P) 111 locati conducti 112 [de aestimato] XX De re uxoria 113 soluto matrimonio ... (P) 114 de alterutro 115 de rebus amotis (P) 116 de moribus XXI De liberis et de ventre 117 de agnoscendis liberis 118 de inspiciendo ventre ... 119 si ventris nomine ... 120 si mulier ventris nomine ... XXII De tutelis 121 de administratione tutorum 122 de falso tutore.. 123 si quis cum tutor non esset ... 124 arbitrium tutelae 125 rationibus distrahendis

²¹) La corrispondenza libro/rubriche commentate non ha alcuna valenza descrittiva, visto che vi sono rubriche che richiedevano più di un libro di commento, e altre esaurite in poche righe e commentate, quindi, in uno stesso libro.

			<i>126 [de eo qui pro tutore negotia ...]</i> <i>127 de magistratibus conveniendis</i> XXIII De furtis <i>128 furti nec manifesti (P)</i> <i>129 furti concepti</i> <i>130 furti oblati</i> <i>131 de tigno iuncto</i> <i>132 furti manifesti</i> <i>133 furti prohibiti</i> <i>134 furti non exhibiti</i> <i>135 si is qui testamento liber esse ...</i> <i>136 furti adversus nautas caupones stabularios</i> <i>137 si familia furtum fecisse dicitur</i> <i>138 quod familia publicanorum ...</i> <i>139 arborum furtim caesarum (P)</i> XXIV De iure patronatus <i>140 de operis libertorum</i> <i>141 si ingenuus esse dicitur</i>
XXV - ?	XXXIX - ...	XLI - ...	XXV De bonorum possessionibus A. Si tab. test. exstabunt ... (P) <i>142 de bon. poss. contra tabulas</i> <i>143 de leg. praestandis ...</i> <i>144 de collatione bonorum</i> <i>145 de dotis collatione</i> <i>146 de coniungendis cum ...</i> <i>147 de ventre in possessionem mittendo et curatore eius (P)</i> [...]

Volendo insistere nel dar conto del fenomeno alla luce del nostro presupposto, dovremmo duplicare le spiegazioni eventualmente immaginate per la sezione precedente – quella in cui il commento di Pedio si asciuga –, e con effetti opposti: se là Pedio tralasciava, qui era particolarmente prolisso; se là citava poco, qui si dilungava in riferimenti ad altri autori; e se là non ce n'erano, qui abbondavano invece questioni di *ius controversum* delle quali a noi non è giunta notizia. Mentre Ulpiano si diffondeva in modo costante sulle due sezioni²², Pedio avrebbe scritto, in questa seconda, tre volte tanto rispetto alla precedente.

5. Siamo forse autorizzati a tentare anche una diversa spiegazione, provando a ricondurre le discontinuità riscontrate a un cambiamento nella disposizione delle rubriche edittali intervenuto tra il tempo in cui Pedio commenta l'editto e l'epoca severiana, e abbandonando il presupposto della stabilità dell'ordine dell'editto, cui finora ci siamo strettamente attenuti. Ogni ipotesi dovrebbe in primo luogo riguardare unicamente le due sezioni dell'editto al momento sotto osservazione. Se confrontiamo le notizie forniteci dall'analisi dettagliata di esse, e dei commenti a loro riferiti, verificiamo infatti che le due variazioni sono, almeno parzialmente, in grado di spiegarsi l'una con l'altra. Vediam

²² Infatti Ulpiano impiega 15 libri per coprire una sezione dell'editto corrispondente a circa 52 rubriche, e 9 libri per la successiva, che consta di 36 rubriche. Si veda *tab. I*.

mo un riflesso di questo dato nell'effetto compensativo che si determina sulla media delle proporzioni tra i due commenti.

E' chiaro, a questo punto, che si pensa all'eventualità dello spostamento di un certo blocco di rubriche, collocate, al tempo di Pedio, tra i titoli XVIII e XXIV e migrate, forse ad opera di Giuliano – e comunque negli anni tra Pedio e Ulpiano –, in qualche luogo tra i titoli XIV e XVIII.

Nella rosa delle congetture su questi editti fuori posto rispetto al testo pre-giuliano si va dall'idea di qualche titolo interamente da collocare altrove²³ a quella di varie e disparate clausole, non riunite dal rispondere a una medesima logica. E' un campo, questo, nel quale non si può che procedere a tentoni, di supposizione in supposizione, convinti, comunque della dignità storiografica di qualunque congettura che non si limiti a illuminare un singolo dato, ma possa contribuire a delineare un contesto plausibile.

Concluderò limitandomi ad indicare una via sulla quale tentare una spiegazione dei dati che abbiamo riscontrato, ma senza addentrarmi in essa.

Osservando le due sezioni dell'editto interessate dalle supposte variazioni, e cercando un criterio comune, che possa spiegarle entrambe – il restringimento in corrispondenza dei titoli tra X e XVIII, e la dilatazione in corrispondenza dei titoli tra XIX e XXIV –, l'attenzione cade inevitabilmente sul titolo XV intitolato «*de his quae cuiusque in bonis sunt*». In esso è raccolta gran parte delle formule di azioni civili – dalla *rei vindicatio*, ai giudizi divisorii – che pur presenti nell'editto, non avevano un'origine pretoria. Ciò significa che per queste azioni esisteva una formula, ma non un editto di concessione del rimedio, così come avveniva nel caso di alcune azioni pretorie (*hereditatis petitio possessoria et fideicommissaria, actio vectigalis, actio damni iniuriae adversus nautas, actio communi dividundo utilis*) delle quali l'albo riportava la sola formula. Allo stesso tempo, nella sezione successiva, quella «dilatata», compare il nucleo forse più significativo di azioni presenti nell'albo con la sola formula: quello dei *iudicia bonae fidei*, cui sono da aggiungersi le azioni di furto. L'idea è che proprio le rubriche del titolo XV il cui contenuto era costituito da sole formule fossero, al tempo di Pedio, in un luogo diverso dell'albo edittale, magari in corrispondenza di qualche titolo della sezione successiva, là dove

²³ Spiegherebbe il nostro dato ipotizzare che abbia cambiato sede il titolo dedicato alle *actiones adiecticiae qualitatis*. Come si vede bene nelle tabelle I e II, infatti, il tit. XVIII, dedicato a questi rimedi, segna un punto di stabilità nella sezione dell'editto che stiamo analizzando, e che sembra interessata da possibili variazioni. Se, ad esempio, questo blocco di rubriche si fosse trovato, al tempo di Pedio, subito dopo l'editto 78 della numerazione del Lenel, dedicato alle azioni *in factum adversus nautas, caupones, stabularios*, e quindi prima dei giudizi divisorii, le proporzioni sembrerebbero ristabilirsi. In questo caso Pedio avrebbe impiegato 5 libri per coprire non 52 ma circa 30 rubriche, e poi 9 libri per commentarne 55. Questa collocazione, e la connessione tra l'editto 78 e le *actiones adiecticiae*, si potrebbero spiegare a partire dalla riflessione sulla responsabilità che in tutti questi casi non segue i criteri ordinari. Nelle azioni contro i *nautae, caupones* e *stabularii*, infatti, essa si configura in termini di responsabilità per fatto altrui. Ma anche le *actiones adiecticiae qualitatis*, dal punto di vista della responsabilità, davano luogo a una dinamica analoga. Si veda M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino, 2001, p. 381 ss. Il collegamento è più che suggerito dalle ricostruzioni delle formule proposte sia dal Rudorff (si veda RUDORFF, *De iurisdictione edictum*, cit., p. 84 s.), sia dal Lenel (si veda LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., p. 205 ss.; ID., *L'Edit perpetuel*², cit., p. 234 s.). Si vedano M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 633 ss., e A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, p. 409 ss. e 943 ss. Con bibliografia recente. Più in generale sulle concezioni in tema di responsabilità, si vedano C. A. CANNATA, *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano*, Catania, 1996, ID., *Ricerche sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano*, Milano 1996, e R. CARDILLI, *L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano*, Milano 1995, in particolare, su soluzioni giurisprudenziali che avvicinano i rimedi che qui ci interessano, p. 342 s. Si aprirebbe qui una lunga riflessione sia sulla materia specifica dei criteri della responsabilità, sia sulla plausibilità che i giuristi romani, o il pretore, ragionassero in questi termini, e intravedessero queste connessioni. La giustapposizione di queste due materie potrebbe essere avvenuta per stratificazioni successive se, come sembra, l'*actio exercitoria* fu successiva all'editto sui *nautae caupones* e *stabularii*. Si veda E. VALIÑO, *Las relaciones básicas de las acciones adiecticias*, in «AHDE.», XXXVIII, 1968, p. 380 nt. 9. E' chiaro, poi, che, nella prospettiva qui proposta, si dovrebbe poter giustificare un simile spostamento (del titolo dedicato alle azioni adiectizie, da una posizione contigua alle formule delle *actiones in factum adversus nautas, caupones, stabularios*, al luogo dove attualmente lo si legge) ad opera di Giuliano, o comunque negli anni tra Pedio e Giuliano. Non è questa la sede per sviluppare opportunamente queste osservazioni, ma è chiaro che non si può dire nulla sulla struttura dell'editto pre-adrianeo senza addentrarsi.

il commento di Pedio appare dilatato²⁴.

Disponiamo, al momento, soltanto di una piccola controprova statistica, per dir così. Le azioni prive di editto rappresentate nella nostra *tab. II* corrisponderebbero a circa 21 rubriche edittali; se le spostassimo nella sezione dell'editto che per noi è rappresentata nella *tab. III* – magari in corrispondenza del titolo sui *bonae fidei iudicia* – saremmo in buona sostanza molto vicini a ristabilire le pro-

²⁴) Un tentativo di ricostruzione dell'editto pre-giuliano, e di identificazione dell'intervento di Giuliano, è stato compiuto dal Girard: si veda GIRARD, *Un document sur l'édit antérieur a Julien Valerius Probus de litteris singularibus 5, 1-24*, cit., p. 177 ss. Egli, riprendendo un'ipotesi di Wlassak (per la quale cfr. *infra*, nt. 21 ss.), ha immaginato un testo edittole originariamente composto da una parte nella quale si enunciavano gli editti, e da più sezioni separate, alcune in forma di appendici, nelle quali avrebbe trovato posto, oltre alle *stipulationes praetoriae*, agli interdetti, e alle *exceptiones* – ma forse dovrebbe far parte di quest'elenco anche il titolo *de in integrum restitutionibus* – per le quali possediamo attestazioni risalenti all'editto codificato, anche una sezione contenente le formule, sia quelle delle azioni *in factum*, sia quelle delle azioni cui non corrispondeva alcun editto. Il lavoro di Giuliano, allora, sarebbe consistito nell'attribuzione di ciascuna formula all'editto corrispondente, in luoghi che attraessero anche le formule prive di editto. Si veda GIRARD, *Un document*, cit., p. 200 nt. 4. Le considerazioni dello studioso francese muovevano dall'identificazione delle *notae iuris* di Valerio Probo come documento sull'editto pregiuliano, una testimonianza ulteriore e diversa rispetto ai testi dei *Digesta* giustiniani tratti direttamente o indirettamente dai commentari *ad edictum*. Egli, infatti, svolgeva la sua riflessione proprio a partire dalla raccolta di abbreviazioni del grammatico di età flavia. Probo aveva redatto un elenco di *notae iuris*, del quale ci sono pervenute più serie di *excerpta*, tra le quali anche un insieme di abbreviazioni tratte dall'editto. La tradizione delle *notae* ce le ha tramandate sia secondo un ordine alfabetico imposto loro solo in età successiva, sia in un testo che conserva alcune di quelle abbreviazioni riferibili all'editto disposte in un ordine 'sistematico'. Si sono occupati del *Codex Einsiedlensis n. 326*, il manoscritto che contiene le *Notae iuris* di Valerio Probo: Th. MOMMSEN, *'De litteris singularibus fragmentum'* e *'Notae Papianae et Einsiedlensis'*, in H. KEIL, «Grammatici Latini», IV, Leipzig, 1864, p. 267 ss. e 315 ss.; ID., *M. Valerius Probus de notis antiquis*, in *Gesammelte Schriften*, VII, *Philologische Schriften*, Berlin-Zürich, 1965, p. 206 ss.; P. LEHMANN, *Sammlungen und Erörterung lateinischer Abkürzungen in Altertum und Mittelalter*, in «Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. Historische Abteilung. Neue Folge», I, München, 1929, p. 3 ss.; GIRARD, *Un document sur l'édit antérieur a Julien*, cit., p. 177 ss.; ID., *Un second manuscrit des extraits alphabétiques de Probus (Paris-4841)*, in «NRHD.», XXXIV, 1910, p. 479 ss.; ID., *Textes de droit romain*, II, p. 213 ss.; Ph.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Leipzig, 1886, p. 129 ss.; E. WEISS, *Laterculi iuris*, in «ZSS.», LIII, 1933, p. 482. Da ultimo, è tornato sulle *notae iuris* di Probo B. ALBANESE, *Le «notae iuris» e il «ius flavianum»*, in «lura», XLVI, 1995, p. 1 ss. Sul manoscritto in sé, dal punto di vista sia paleografico, sia della storia della tradizione manoscritta: ancora MOMMSEN, *'De litteris'*, cit., p. 269; ID., *'Notae'*, cit., p. 315; HUSCHKE, *op. cit.*, p. 132 s.; GIRARD, *Textes*, cit., p. 213 s.; LEHMANN, *op. cit.*, p. 4 s.; G. WALSER, *Die Einsiedler Inschriftensammlung und der Pilgführer durch Rom (Codex Einsiedlensis n. 326)*, in «Historia», LIII, 1987, p. 9 ss.). Ebbene, la sequenza sistematica delle note di Probo corrispondeva verosimilmente all'ordine dell'editto al tempo in cui esse vennero raccolte, e, forse, all'ordine in cui Probo le trovava disposte nel testo che egli usò come riferimento per redigere la sua raccolta. Si trattava, probabilmente, del commento all'editto di Pedio, il più recente di cui il grammatico potesse disporre, e anche, come abbiamo visto, il più esteso e forse approfondito. Ma, tra le sigle che sono state conservate, e che corrispondono alla sezione dell'editto compresa tra i titoli I e XII, nella numerazione del Lenel, non compaiono abbreviazioni riferibili alle formule, a nessuna formula, cosa che aveva fatto immaginare a Girard che la nostra sezione contenente le formule le comprendesse tutte, anche quelle delle azioni con editto. Si veda GIRARD, *Un document*, cit. p. 177 ss. In realtà, stando ai frammenti attribuibili a Pedio, l'ipotesi girardiana non sembra percorribile. Esiste infatti almeno un frammento tratto dal commento pediano all'editto sul *metus* nel quale le parole commentate sembrano provenire dal testo della formula, in contrasto con quanto sostenuto da Girard. Si tratta di D. 4.2.14.5 tratto dal libro XI *ad edictum* di Ulpiano, e in particolare, secondo il Lenel (si veda *Palingesia*, II, cit., c. 463 nt. 3) dalla sezione di commento ai *verba formulae* «*neque ea res arbitrato tuo restituatur*». Spiegare questo dato attribuendo la collocazione a Ulpiano, e immaginare che le parole di Pedio si riferissero originariamente all'editto anziché alla formula, come fa il Girard (*Un document*, cit., p. 201 s.), è forse farraginoso, oltre che poco soddisfacente. La presenza di frammenti come D. 4.2.14.5 non è di ostacolo, invece, all'ipotesi che l'appendice contenesse unicamente le formule di azioni prive di editto, e non, quindi, formule del tipo di quella dell'*actio metus*, di cui si discute nel nostro testo. Avanzava questa ipotesi a livello di congettura, nel quadro di una riflessione sulle azioni di buona fede, LOMBARDI VALLAURI, *Dalla «fides» alla «bona fides»*, cit., p. 168 ss. e 172 nt. 20. Secondo questo autore l'esistenza di un'appendice formulare sarebbe confermata dalle liste ciceroniane di formule: si vedano Cic., *Caec.* 3.7, *Rosc. Com.* 6.16 e 5.15, *Rosc. Amer.* 39.113, *nat. deor.* 3.74, *top.* 10.42 e 17.66, *off.* 3.70. Ad una rapida verifica, mi sembra significativa nel senso qui indicato soltanto la lista presentata da Cicerone in *nat. deor.* 3.70. Alla ricostruzione del Girard si era opposto già il Ferrini, ma, come si è potuto constatare, sulla base di una radicale negazione di ogni mutamento nell'ordine dell'editto pretorio. Si veda FERRINI, *Intorno all'ordinamento dell'editto pretorio*, cit., p. 163 ss. In questo senso vd. anche S. RICCOBONO, *rec.* a P.F. GIRARD, *Un document sur l'édit antérieur a Julien: Valerius Probus de litteris singularibus 5, 1-24* (in «Aus römischem und bürgerlichem Recht», Weimar, 1907, p. 21-56), in «BIDR.», XX, 1908, p. 106 ss.

porzioni, e i due scarti quantitativi sarebbero quasi del tutto rientrati.

Si tratterebbe, allora, di incamminarsi verso un'ipotesi che ripercorra quella di Moritz Wlassak, secondo la quale, nell'albo del pretore di età pre-giuliana, erano separati gli editti e le formule, la sezione normativa e la sezione formulare dell'editto²⁵.

Certo, quell'ipotesi va precisata, e dotata di nuovi fondamenti, ma potrebbe diventare più di una suggestione quella che immagina, per l'epoca anteriore a Giuliano, un albo edittole nel quale le formule, probabilmente solo quelle non promesse da un editto, e principalmente dei rimedi di *ius civile* erano riunite in un unico blocco, che egli avrebbe smembrato, componendo rimedi di *ius civile* e *honorarium* nella sezione normativa dell'editto²⁶.

E' solo l'apertura di un terreno di lavoro; ma forse si potrebbe riprendere la discussione su quest'editto «pacificamente» stabile, e sull'intervento «ordinatore» di Salvio Giuliano. L'analisi condotta sin qui, con gli sviluppi possibili dei quali si è segnalato soltanto l'avvio, potrebbe anche confermare l'ipotesi di una precoce stabilità del testo edittole. Il fatto che l'incertezza e la mobilità appaiano circoscritte a una sezione precisa, quella tra i titoli X e XXIV²⁷, dà risalto all'immutabilità delle altre parti, anche se, per la verità, almeno riguardo all'*ad edictum* di Pedio, dal commento al titolo XXIV in poi non possediamo alcuna certezza. Si tratta allora di scoprire le modulazioni interne di una stabilità forse precoce, ma «per blocchi», ancora in via di definizione al tempo di Pedio, e alla quale contribuì anche Salvio Giuliano. L'editto era stabile probabilmente sin dall'epoca di Labeone²⁸, ma stabile nella sua complessità, nei suoi contenuti, non certo nelle articolazioni della sua struttura²⁹.

²⁵) Il Wlassak, in una ricostruzione per la verità piuttosto artificiosa, pensava che Giuliano, trovandosi di fronte un testo edittole in cui editti «normativi» e formule si trovassero separati, avrebbe in primo luogo aggiunto le formule delle azioni civili prive di editto alla sezione normativa, giustapponendole agli editti che concedevano azioni pretorie cui esse potessero dirsi affini; poi non gli sarebbe rimasto che spostare nella sezione normativa anche le formule delle azioni pretorie con editto. Si veda M. WLASSAK, *Edict und Klageform*, Jena, 1882, p. 25 ss. e in particolare p. 32. Successivamente, l'autore ha ricostruito l'opera giuliana immaginando una separazione, nell'ambito delle formule, degli '*iudicia*' dalle restanti formule che avrebbe poi permesso al giurista adrianeo di comporre rimedi di *ius civile* e di *ius honorarium* in quella che lui chiama «la sezione normativa dell'editto». Nel far questo, poi, Giuliano avrebbe sostanzialmente trasferito nella sistematica dell'albo pretorio l'ordine elaborato dalla scienza giuridica a partire da Ofilio. Si veda M. WLASSAK, *Römische Prozessgesetze*, Leipzig, 1888, II, p. 7 nt. 12. Le intuizioni dello studioso tedesco, soprattutto grazie agli studi sull'editto e sulla letteratura edittole che si sono susseguiti durante il secolo appena trascorso, appaiono oggi interamente da rimeditare.

²⁶) Le posizioni che abbiamo rapidamente osservato più da vicino in queste brevi note partivano tutte dall'idea della separazione tra una sezione dell'editto «normativa», sostanziale, e una parte, invece, «formulare», processuale. Il Wlassak faceva risalire allo *Ius Flavianum* e ai *Tripartita* di Sesto Elio la consapevolezza nei giuristi romani della divisione tra diritto «materiale» («materiellen Rechtsätze») e formulari («Klageformulare»). Si veda WLASSAK, *Edict und Klageform*, cit., p. 27. Questa partizione era forse più articolata, e si combinava con il piano normativo di appartenenza delle tutele: *ius civile* o *ius honorarium*. Tradizionalmente si configura il *ius honorarium* come diritto processuale, ma se osserviamo l'albo pretorio, la sezione normativa era in realtà quella nella quale si promettevano le tutele di *ius honorarium*, mentre il *ius civile* compariva nell'editto unicamente nella sua «traduzione» formulare.

²⁷) Si veda *supra*, tab. I. Si tratta di un intervallo che coinvolge 14 titoli sui 45 che compongono il testo dell'editto secondo la ricostruzione di Lenel. Si veda LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, cit., p. XVI ss.

²⁸) Se non dall'età di Cicerone, come si potrebbe evincere dalla lettura di Cic. *ad Att.* 6.1.15: '[...] *Tertium de reliquo iure dicundo agraphon reliqui. dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum. itaque curo et satis facio adhuc omnibus. Graeci vero exsultant quod peregrinis iudicibus utuntur. 'nugatoribus quidem' inquires. quid refert? tamen se autonomian adeptos putant. vestri enim credo gravis habent Turpionem sutorium et Vettium mancipem*'. Il fatto che nell'amministrazione della giustizia nelle province si potesse rinviare al programma giurisdizionale del pretore urbano fa pensare che il contenuto di quest'ultimo fosse già stabile. Si vedano PEPPE, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, cit., p. 14 ss., in particolare p. 64 ss., MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., p. 64 nt. 11 e 102 nt.142, e ID., *L'editto come codice*, cit., p. 160 s. e nt. 90.

²⁹) Una notazione conclusiva – anche in questo caso solo per accennare a un problema più ampio, e per rinviarne la trattazione – merita la prospettiva in base alla quale si scelga di valutare la stabilità dell'ordine dell'editto. Si può infatti pensare all'ordine che descrive la posizione relativa delle materie. Ad esempio i rimedi a tutela delle pretese successorie, rispetto alle tutele delle obbligazioni, o delle situazioni di appartenenza; in questo caso lo spostamento all'interno di uno dei blocchi, come nel caso di un'inversione di posizione tra tutele di *ius civile* e rimedi pretori, non integrerà un problema di ordine. Oppure si può considerare prioritaria la sequenza tra classi di rimedi co-

me le azioni, le eccezioni, gli interdetti, le stipulazioni pretorie; da questo punto di vista eventuali cambiamenti di posizione di azioni tra loro, non susciterebbero problemi di sistematica dell'editto. Insomma, possono sempre risultare marginali - e far parlare, nel complesso, di stabilità - le variazioni di posizione in base a parametri non considerati essenziali. E al contrario, all'altro estremo, possono essere considerate problemi di ordine del testo editto, adottando un criterio topografico, tutte le variazioni di posizione di ogni singola rubrica. In questo secondo caso, ovviamente, è facile dedurre una costante instabilità del testo dal punto di vista della sua sistematica. E' una questione a sé, come già si è osservato (si veda *supra*, nt. 20), quella centrata sui puntuali allontanamenti dell'ordine dei commenti da quello dell'editto. Non si può escludere che, in qualche caso, i giuristi abbandonassero la sequenza delle rubriche per inseguire connessioni forse a loro parere dotate di maggior valore euristico.